

N. 07728/2014 REG.PROV.COLL.

N. 06749/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6749 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[omissis], rappresentate e difese dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero Dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore Generale p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, con il ricorso principale

-del D.D.G. del 7/4/2014 , prot A00DRT0/4982 emesso dall'USR per la Toscana con il quale la Sig.ra [omissis] è stata esclusa dal concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di persona docente nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, indetto con D.D.G. MIUR n. 82 del 24 settembre 2012;

-del D.D.G. del 7/4/2014 , prot A00DRT0/4992 emesso dall'USR per la Toscana con il quale la Sig.ra [omissis] è stata esclusa dal concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di persona docente nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, indetto con D.D.G. MIUR n. 82 del 24 settembre 2012;

-del D.D.G. del 7/4/2014 , prot A00DRT0/4993 emesso dall'USR per la Toscana con il quale la Sig.ra [omissis] è stata esclusa dal concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di persona docente nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, indetto con D.D.G. MIUR n. 82 del 24 settembre 2012,

-nonché di tutti gli altri atti indicati nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18 giugno 2014;

-e per l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni;

e con i motivi aggiunti

dei provvedimenti di esclusione adottati nei confronti delle ricorrenti, per asserita mancanza del titolo di accesso previsto dall'art. 2 del bando di concorso di cui innanzi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite sul punto le parti costituite ai sensi dell'art. 60 cod. proc. Amm;

Ritenuto che il ricorso e i motivi aggiunti possono essere decisi con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.60 c.p.a.;

Ritenuto che la causa merita accoglimento, in relazione alla consolidata giurisprudenza della Sezione, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi;

Il ricorso, in adesione ad indirizzo giurisprudenziale della Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 3 febbraio 2014, n. 1299 e, da ultimo, sentenza n.5958/14) è fondato, nei termini appresso meglio precisati.

Risulta per tabulas che le odierne ricorrenti hanno partecipato al concorso assumendo di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti, in quanto titolari di diplomi di maturità rilasciato da Istituti Magistrali dopo aver sostenuto l'esame di Stato, al termine di un corso di studi iniziato entro l'anno scolastico 1997/1998 a seguito di un percorso di studi di durata quinquennale, sperimentale, ad indirizzo linguistico, ex art. 4 D.P.R. 31.305.1974 n. 419.

L'art. 2 comma 2, lettera a) e b) del bando di concorso n. 82 del 2012, espressamente prevedeva, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997, l'ammissione alla partecipazione, per la scuola primaria e per la scuola dell'Infanzia, per i candidati in possesso "del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998".

A precisazione di quanto sopra, con nota del 26.10.2012 (Prot. 2870) emessa dal Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione prima del termine di scadenza per la domanda di partecipazione al concorso, veniva precisata la piena validità per la partecipazione, per la scuola primaria, al concorso D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali, contenente espresso riferimento ad una pronuncia del Consiglio di Stato, sezione VI (n. 2172/2002) con la quale il titolo di "maturità linguistica" veniva ritenuto valido per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria in quanto "il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria" (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 19 novembre 2002 n.1769).

Ciò premesso, nel caso di specie l'esclusione delle ricorrenti è stata disposta dal momento che il diploma di maturità linguistica in loro possesso non recava la dicitura «maturità magistrale ad indirizzo linguistico», come invece richiesto nella nota ministeriale di indirizzo n. 3123 del 14 novembre 2012, per cui il titolo, ad avviso dell'Amministrazione resistente, non assicurava anche le

conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria e caratterizzanti il percorso magistrale.

Orbene, non può non rilevarsi, innanzitutto, come la nota del MIUR del 14.11.2012, su cui si fonda il provvedimento di esclusione delle ricorrenti sia stata emessa successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, in contraddizione con la precedente nota del 26.10.2012, che prevedeva esclusivamente l'obbligo dei candidati di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale, "senza ulteriore specificazione".

In tal modo, da un lato si è violato l'affidamento ingenerato nei candidati in possesso del titolo di maturità magistrale sperimentale con indirizzo linguistico circa la possibilità di partecipare al concorso; dall'altro, ritenendosi con la nota del 14.11.2012 solo i diplomi che contenessero la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico", l'Amministrazione ha impedito "ex post" anche a chi fosse effettivamente in possesso di tale titolo, di farne specificazione nella domanda.

La nota del MIUR del 14.11.2012, ad avviso del Collegio, è in ogni caso illegittima, in quanto introduce dei presupposti ulteriori per la validità del titolo di maturità magistrale, non previsti dalle norme del bando di concorso e dalla normativa di riferimento, non sussistendo ragioni normative per distinguere il titolo di maturità magistrale dal diploma di maturità magistrale, sperimentale, linguistico, conseguito ex art. 4 D.P.R. 31.305.1974 n. 419.

Infatti, l'art. 2 comma 1, del Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997, espressamente richiamato dal bando di concorso, prevede che:

1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994".

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti, all'art. 402, ha previsto quanto segue:

- comma 1: "... ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado ... è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;

b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 n. 323, relativo al "Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" all'art. 15 comma 7, espressamente ha previsto che:

" I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano permanentemente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 n. 419, di istituzione dei corsi

sperimentali, all'art. 4, intitolato "Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali" espressamente prevede:

- "Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".

Ciò premesso, il Collegio concorda con l'assunto delle ricorrenti secondo cui, a prescindere da alcuna specificazione del titolo quale "maturità magistrale ad indirizzo linguistico", il corso di studi sostenuto fosse quello sperimentale, atteso che il diploma rilasciato richiama espressamente l'art. 4 D.P.R. n. 419/1974.

Come correttamente rilevato nella nota del 26.10.2012, " il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia basa esclusivamente su una presunta diversità delle materie dei corsi intrattenuti all'epoca dagli istituti magistrali", a nulla rilevando la diversità dei percorsi di studi seguiti.

Ed invero, assume il MIUR nella nota del 14.12.2012 che i percorsi "linguistici" non consentirebbero quelle conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria, caratterizzanti il percorso magistrale (quali scienze dell'educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia).

In proposito, il Collegio condivide l'orientamento del Consiglio di Stato richiamato da parte ricorrente, secondo cui «la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2009 n. 7550)».

Al riguardo, come affermato da recenti decisioni della giurisprudenza amministrativa di primo grado, "non può non rilevarsi la manifesta disarmonia tra il contenuto di tale nota ed il successivo atto di indirizzo n. 3123 del 14 novembre 2012, pure impugnato in questa sede, che, pur del primo dichiarandosi un "seguito", avverte la necessità che nel titolo di studio del candidato venga specificata la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico"; infatti, il requisito soggettivo previsto con tale prescrizione – tra l'altro non emendabile in termini di correzione o integrazione da parte dell'Istituto scolastico che aveva rilasciato il diploma - si pone in palese contrasto con l'intenzione, dichiarata dal Ministero nella prima nota di indirizzo, di voler equiparare i suddetti titoli con quello di maturità magistrale tout court, con violazione, per l'effetto, del principio di continenza del primo titolo rispetto al secondo, come stabilito dal richiamato orientamento giurisprudenziale; e che non si sia trattato di una mera esigenza di natura formale – la quale, comunque, non avrebbe mai potuto giustificare l'esclusione del candidato per inidoneità del titolo, proprio per effetto della citata equiparazione – è quanto risulta confermato nel secondo periodo della nota impugnata, in cui l'esigenza di una diversa intestazione del diploma, cioè comprensiva

anche della locuzione “maturità magistrale”, sarebbe giustificata dal fatto di comprovare l’acquisizione da parte dei candidati di conoscenze e competenze indispensabili per l’attività di insegnamento nella scuola primaria; a ben vedere, infatti, tale assunto sottende, dal punto di vista sostanziale, proprio la negazione radicale di quel principio di equiparazione tra i titoli de quibus condiviso dalla giurisprudenza cui s’aderisce e che la stessa amministrazione aveva dichiarato di condividere, per poi in modo contraddittorio finendo per allontanarsene” (cfr. ex multis Tar Campania, Napoli, sez.. VII, n. 4485 del 25 settembre 2013).

In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti di esclusione in epigrafe, nonché le consequenziali graduatorie di merito approvata dall’USR Lombardia nella parte in cui non compare il nominativo della ricorrente.

Per la natura delle questioni scrutinate sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini meglio precisati in motivazione.

Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Giuseppe Chine', Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/07/2014